

# «Legge di Bilancio 2026»

## La valutazione delle obbligazioni e le modifiche al regime di derivazione rafforzata

Giosuè Manguso

23 febbraio 2026

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»

- Modifiche al regime fiscale di valutazione delle obbligazioni
- Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie
- Operazioni di pagamento basate su azioni con regolamento «cash settled»
- Avviamento, marchi e altre attività immateriali a vita utile indefinita

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: regime previgente

Per le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie la valutazione operata secondo corretti principi contabili assume rilievo anche ai fini fiscali (art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR).

Per le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'art. 94 del TUIR. Tuttavia, per le obbligazioni immobilizzate negoziate su mercati regolamentati le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (**regola generale prevista dall'art. 101, comma 2, del TUIR**).

Per i soggetti «las-adopter», la valutazione delle obbligazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis*, del TUIR (**deroga prevista dall'art. 101, comma 2-*bis*, del TUIR**). Per i soggetti «las-adopter», dunque, i maggiori o i minori valori delle obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (art. 85, comma 1, lettera e) del TUIR), che si considerano immobilizzazioni finanziarie, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali (art. 110, comma 1-*bis*, lettera a), del TUIR).

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: regime previgente

Pertanto, prima delle modifiche previste dalla “legge di Bilancio 2026” per i soggetti «las-adopter»:

- il regime fiscale delle valutazioni delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa (art. 85, comma 1, lettera e), del TUIR) non immobilizzate imputate a conto economico erano fiscalmente rilevanti;
- il regime fiscale delle valutazioni delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa (art. 85, comma 1, lettera e), del TUIR) immobilizzate imputate a conto economico erano fiscalmente riconosciute.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: regime vigente (1)

Per le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie la valutazione operata secondo corretti principi contabili assume rilievo anche ai fini fiscali (art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR).

Per le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'art. 94 del TUIR. Tuttavia, per le obbligazioni immobilizzate negoziate su mercati regolamentati le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (**regola generale prevista dall'art. 101, comma 2, del TUIR, confermata e integrata per escludere rilevanza fiscale per titoli FVTOCI**).

~~Per i soggetti «las-adopter», la valutazione delle obbligazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis* (deroga prevista dall'art. 101, comma 2-*bis*, del TUIR). Per i soggetti «las-adopter» i maggiori o i minori valori delle obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (art. 85, comma 1, lettera e) del TUIR), che si considerano immobilizzazioni finanziarie, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali (art. 110, comma 1-*bis*, lettera a), del TUIR).~~

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: regime vigente (2)

Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, del TUIR (calcolo del valore minimo) si applicano solo per la valutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa; a tal fine il valore minimo è determinato:

- a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre (nuovo art. 94, comma 4, del TUIR).

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: effetti

Per le obbligazioni non immobilizzate non cambia nulla (sempre riconoscimento fiscale per le imputazioni a conto economico, ex art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR).

Non cambia nulla nemmeno per le obbligazioni immobilizzate FVTOCI, le cui variazioni di valore continuano a non assumere riconoscimento fiscale (nuovo art. 101, comma 2, del TUIR).

Cambiano i criteri di valutazione minima per le obbligazioni immobilizzate al costo ammortizzato, in quanto non c'è più la deroga che consentiva di riconoscere ai fini delle imposte sui redditi le variazioni di valore imputate a conto economico (abrogazione del combinato disposto art. 101, comma 2-*bis*, e art. 110, comma 1-*bis*, lettera a) del TUIR).

Tutte le imprese ora calcolano il valore minimo delle obbligazioni (immobilizzate e non) non negoziate su mercati regolamentati applicando l'eventuale decremento desunto dal mercato obbligazionario telematico.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «las-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «las-adopter»: criticità

Per le obbligazioni immobilizzate negoziate su mercati regolamentati la minusvalenza da valutazione è calcolata applicando al valore fiscalmente riconosciuto dello strumento finanziario l'eventuale decremento del prezzo di mercato che la medesima obbligazione ha registrato nell'ultimo semestre.

Per le obbligazioni immobilizzate non negoziate invece, questo collegamento manca in quanto al valore fiscalmente riconosciuto dell'obbligazione si applica un dato esterno (l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre) e comunque generico, il quale potrebbe anche non riflettere variazioni di valore della specifica obbligazione immobilizzata da valutare.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «Oic-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «Oic-adopter»: regime previgente

Per le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni il valore minimo fiscale è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera c), del TUIR (cioè in base al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo) (**art. 94, comma 4, del TUIR**).

Per le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'art. 94 del TUIR. Tuttavia, per le obbligazioni immobilizzate negoziate su mercati regolamentati le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (**regola generale prevista dall'art. 101, comma 2, del TUIR**).

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «Oic-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «Oic-adopter»: regime vigente

Per le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni il valore minimo fiscale è determinato a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre (**nuovo art. 94, comma 4, del TUIR**).

Per le obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni, è confermata la regola generale di cui all'art. 101, comma 2, del TUIR (il cui primo periodo non è cambiato), secondo cui sono deducibili le minusvalenze in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni dei soggetti «Oic-adopter»

## Obbligazioni detenute dai soggetti «Oic-adopter»: effetti

Per le obbligazioni immobilizzate negoziate non è stata prevista nessuna modifica ai criteri di valutazione.

Per le obbligazioni non immobilizzate negoziate il calcolo del valore minimo passa dalla media dei prezzi dell'ultimo mese alla media dei prezzi dell'ultimo semestre (possibile calcolo di fiscalità differita in quanto in bilancio nel valutare le obbligazioni del circolante al minore tra il costo ed valore desumibile dall'andamento del mercato è rappresentato dalla media dei prezzi dell'ultimo mese (principio OIC 20, par. 64).

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: valutazione delle obbligazioni

## Modifiche al regime di valutazione delle obbligazioni: decorrenza

Non è stata prevista una specifica decorrenza delle modifiche previste dall'art. 1, comma 130, della legge n. 199 del 2025.

Pertanto, per tali modifiche troverà applicazione la regola generale di entrata in vigore prevista dall'articolo 21 della legge n. 199 del 2025 (1° gennaio 2026), e, dunque, esse troveranno applicazione in sede di determinazione delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: valutazione delle obbligazioni

## Modifiche al regime di valutazione delle obbligazioni: regime transitorio

Non è stata prevista una disposizione normativa specifica per le obbligazioni già detenute al 1° gennaio 2026 perché introducono un limite al valore minimo da riconoscere ai fini delle imposte sui redditi.

In altri termini, non sono state introdotte disposizioni normative per riconoscere fiscalmente variazioni di valore contabili delle obbligazioni prima non rilevanti.

Pertanto, tali modifiche si applicheranno ai criteri di calcolo del valore minimo di obbligazioni già detenute da soggetti «las-adopter» e da soggetti «Oic-adopter» al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: valutazione delle obbligazioni

## Modifiche al regime di valutazione delle obbligazioni: Irap

Le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 130, della legge n. 199 del 2025 riguardano soltanto le imposte sui redditi.

Ai fini IRAP continueranno ad applicarsi le ordinarie regole stabilite dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 466 del 1997, secondo cui:

- per i soggetti «Oic-adopter» e «Ias-adopter» che applicano il citato art. 5, i risultati delle valutazioni e dei realizzi delle obbligazioni e dei titoli in serie e di massa sono rilevati in voci escluse dalla base imponibile IRAP;
- per banche e gli intermediari finanziari di cui al citato articolo 6 le obbligazioni potranno formare base imponibile IRAP in sede di relativo realizzo, imputando le relative componenti di reddito alla voce 100 del conto economico;
- per le imprese assicurative, infine, tali valutazioni potranno rilevare ai fini IRAP nella misura in cui saranno classificate in voci rilevanti dei conti tecnici dei rami vita e danni.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: valutazione delle obbligazioni

## Modifiche al regime di valutazione delle obbligazioni: riallineamento

Le eventuali divergenze che si dovessero determinare per effetto di queste modifiche tra il valore contabile e quello ai fini delle imposte sui redditi sulle obbligazioni potrebbero formare oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 192 del 2024 in presenza di una delle fattispecie di cambiamento dei principi contabili di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 192 del 2024, che interesserà il soggetto che ha rilevato tali divergenze.

Tale riallineamento, invece, non sarà consentito, laddove, in presenza di una di tali fattispecie, si sarà determinata una riclassifica contabile dello strumento finanziario obbligazionario che avrà determinato anche un cambiamento di regime fiscale.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: obbligazioni immobilizzate

## Obbligazioni «immobilizzate» detenute dai soggetti las-adopter: obbligazioni valutate a FVTOCI

Con l'art. 31 del Ddl AS 1689 («*Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94; per i titoli di cui alla lettera e) le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre*») sarebbero state riconosciute ai fini fiscali anche le variazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate «FVTOCI» (per le quali le variazioni di valore non erano fiscalmente riconosciute se non imputate a conto economico per «impairment» o per utili/perdite su cambi (IFRS 9, par. 5.7.10)).

Tale evento è stato evitato mediante modifica della disposizione normativa di cui al comma 130, integrando (inserendo, cioè, il secondo periodo nel) l'art. 101, comma 2, del TUIR.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: valutazione delle obbligazioni

## Regime di valutazione delle obbligazioni: criticità «Mot»

Mancanza di un collegamento con il titolo di cui valutare il valore minimo ammesso in deduzione

Dubbia identificazione dell'ambito oggettivo del mercato obbligazionario telematico

Possibili asimmetrie (anche temporali) tra l'andamento del titolo di cui identificare il valore minimo e l'andamento del mercato obbligazionario telematico di riferimento.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni su azioni proprie

**Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie: art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025**

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

«in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente».

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni su azioni proprie

**Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie: art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025**

Relazione illustrativa: «Il comma 1, lettera a), è finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante)...

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole...».

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni su azioni proprie

Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie: art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025

Assonime («consultazioni 19/2025») ritiene che tale disposizione normativa non dovrebbe:

- riguardare i piani di acquisto di azioni proprie già deliberati al 31 dicembre 2025;
- comprendere le cessioni di azioni proprie che avvengono nei piani di stock option/grant;
- derogare al regime di neutralità delle operazioni di riorganizzazione aziendale.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni su azioni proprie

**Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie: art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025**

Art. 32 Ddl 1689

«in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a partire dal** medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente».

Art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025

«in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma dell'articolo 121 **del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **nel medesimo periodo d'imposta**, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni su azioni proprie

**Disciplina delle operazioni di acquisto e cessione delle azioni proprie: art. 1, co. 131, lett. a), legge n. 199 del 2025**

Proposta emendativa presentata in sede di conversione del decreto-legge «milleproroghe» (decreto-legge n. 200/2025) ma non approvata, e finalizzata a limitare tale disposizione normativa soltanto alle azioni acquistate nel 2026.

«Le rappresentazioni contabili che accentuano gli aspetti valutativi e la ricostruzione sostanziale dei fatti aziendali, proprio perché sottoposti al vaglio della corretta applicazione dei principi contabili da parte dell'amministrazione, alimentano il contenzioso tributario, incidendo in modo negativo sull'attuazione delle norme finalizzate a incrementare effetti di compliance volti a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti» (Relazione illustrativa al Ddl AS1689). Passaggio interpretativo non coerente in termini sistematici in quanto nega il principio di «derivazione rafforzata» (veffetti fiscali dell'OIC 34).

Non sono stati stimati effetti finanziari nella relazione tecnica quindi l'auspicio è che tale disposizione normativa sia modificata per essere applicata soltanto alle operazioni di cessione nel 2026 di azioni proprie acquistate nel 2026.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

Disciplina delle operazioni di pagamento basato su azioni con regolamento «cash settled»: art. 1, co. 131, lett. b), legge n. 199 del 2025

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

«le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta».

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

**Disciplina delle operazioni di pagamento basato su azioni con regolamento «cash settled»: art. 1, co. 131, lett. b), legge n. 199 del 2025 – art. 95, comma 6-*bis*, del TUIR**

*«Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni» (art. 1, comma 862, legge n. 207 del 2024).*

Questa regola di differimento del riconoscimento fiscale si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni «equity settled» i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi (art. 1, comma 863, legge n. 207 del 2024).

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

Disciplina delle operazioni di pagamento basato su azioni con regolamento «cash settled»: art. 1, co. 131, lett. b), legge n. 199 del 2025 – art. 95, comma 6-*bis*, del TUIR art. 32 Ddl 1689

b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati **a partire dal** medesimo periodo d'imposta;

art. 1, comma 131

b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati **nel** medesimo periodo d'imposta;

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

**Disciplina delle operazioni di pagamento basato su azioni con regolamento «cash settled»: art. 1, co. 131, lett. b), legge n. 199 del 2025 – art. 95, comma 6-*bis*, del TUIR**

L'intento del legislatore è di differire il riconoscimento fiscale del costo del lavoro rilevato soltanto nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (a fronte dell'incremento patrimoniale ai sensi del principio contabile IFRS 2) dal periodo di imposta in cui tale onere è maturato («vesting period») a quello in cui avviene il pagamento di tale onere.

Questa disposizione normativa dovrebbe applicarsi soltanto per le operazioni con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa («cash settled») deliberate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e limitatamente alla quota di onere maturata in tale periodo.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

## Documento congiunto OIC-Agenzia delle entrate

In assenza di disposizioni OIC applicabili in via analogica per la rilevazione contabile dei piani di «stock option/grant», il principio internazionale IFRS 2 può essere utilizzato dai soggetti Oic-adopter se esso è conforme ai postulati previsti dall'OIC 11 (Prudenza; Prospettiva della continuità aziendale; Rappresentazione sostanziale; Competenza; Costanza nei criteri di valutazione; Rilevanza; Comparabilità)».

Il principio IFRS 2, per i piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale, di regola prevede la rilevazione del costo a conto economico, lungo la durata del piano, in contropartita ad una riserva di patrimonio netto.

Non si ravvedono incompatibilità tra quanto previsto dall'IFRS 2 e i postulati del bilancio previsti dall'OIC 11. L'IFRS 2, infatti, consente di rappresentare in bilancio l'effettivo costo sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e pertanto fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale, che è pagato tramite azioni.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

## Documento congiunto OIC-Agenzia delle entrate

Anche se l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 3 agosto 2017 non richiama espressamente l'art. 6 del d.m. 8.6.2011, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, si applica al bilancio ITA GAAP, la qualificazione e l'imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito rappresentato dal costo del lavoro può trovare riconoscimento fiscale anche per i soggetti «oicad».

Ragioni di coerenza sistematica e di non discriminazione tra soggetti IAS e OIC adopter, inducono, pertanto, a ritenere che in relazione al medesimo fatto gestionale, a parità di trattamento contabile debba essere adottato un altrettanto coerente trattamento fiscale.

Si ritiene che le qualificazioni di bilancio derivanti dalla corretta applicazione del combinato disposto dei principi contabili OIC 11 e IFRS 2, limitatamente ai costi derivanti dai piani di «stock option/grant» rilevati a conto economico, possano trovare riconoscimento IRES (e IRAP se tali oneri sono relativi a personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato) anche per i soggetti «OIC adopter».

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

## Documento congiunto OIC-Agenzia delle entrate

Per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate mediante attribuzione di strumenti finanziari i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci successivi all'entrata in vigore della «legge di bilancio 2025», tali oneri sono riconosciuti nel periodo di assegnazione degli strumenti finanziari.

Come chiarito nella relazione illustrativa al ddl «bilancio 2025-2027», la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitano le opzioni in loro possesso, sarà, pertanto, consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.

Tale relazione illustrativa inoltre precisa che il suddetto nuovo regime di deducibilità si applica, per ragioni di coerenza sistematica, anche ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

## Documento congiunto OIC-Agenzia delle entrate

I costi del personale iscritti a conto economico nell'esercizio 2025 o successivi, ma riferiti ad offerte effettuate ai dipendenti in esercizi precedenti (i.e., quelle il cui «vesting period» è iniziato e i relativi oneri sono stati dedotti anteriormente all'esercizio 2025) continueranno, invece, ad assumere rilevanza fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 giugno 2011.

Per i piani con «vesting period» antecedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ma i cui oneri siano rilevati per la prima volta nel bilancio riferito a quest'ultimo esercizio o in quelli successivi (ad esempio, grant date nell'esercizio 2024 e prima imputazione degli oneri nell'esercizio 2025) opereranno le nuove disposizioni previste dalla «legge di bilancio 2025».

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: operazioni con pagamento basato su azioni

## Risposta non pubblicata dell’Agenzia delle entrate

In dottrina è stata segnalata una risposta non pubblicata dell’Agenzia delle entrate in merito alla deducibilità degli oneri derivanti da piani di attribuzione di azioni, in cui sostanzialmente l’Agenzia ha confermato che il differimento del riconoscimento fiscale in commento si applica anche per i piani deliberati antecedentemente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 la cui prima rilevazione di onere a conto economico, tuttavia, è avvenuta in tale ultimo periodo.

Inoltre, l’Agenzia si sarebbe espressa anche sulla riqualificazione fiscale dell’incremento patrimoniale rilevato in sede di «vesting period», precisando che le riserve patrimoniali originate da piani di stock option/grant soggetti al “nuovo regime” avrebbero una qualificazione fiscale “condizionata”, rappresentando una riserva patrimoniale di utili in assenza dell’esercizio dell’opzione da parte dei beneficiari.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: avviamento e marchi

**Avviamento, marchi ed altre attività immateriali a vita utile indefinita: art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025**

Art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, **per** il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. **La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.**

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: avviamento e marchi

**Avviamento, marchi ed altre attività immateriali a vita utile indefinita: art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025**

Art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025

Per i soggetti «las-adopter» è introdotta, soltanto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, una deroga alla deduzione extracontabile del costo di marchi, dell'avviamento e di altre attività immateriali a vita utile indefinita.

Per tali asset iscritti o riconosciuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, infatti, il riconoscimento fiscale avverrebbe in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Questa disposizione normativa presenta criticità per operazioni di aggregazioni realizzative e per le operazioni di «riallineamento» effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In assenza di stime sul gettito atteso da tale intervento normativo, sarebbe opportuno limitarne l'ambito oggettivo alle attività in commento iscritte o riconosciute nel 2026 e che la deduzione di 1/18-esimo nei limiti della imputazione a conto economico sia limitata al 2026.

# «Legge di Bilancio 2026»: valutazione delle obbligazioni e deroghe al regime di «derivazione rafforzata»: avviamento e marchi

**Avviamento, marchi ed altre attività immateriali a vita utile indefinita: art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025**

Art. 1, co. 131, lett. c), legge n. 199 del 2025

La deduzione extracontabile di tali attività è rimasta, mediante integrazione della novella normativa avvenuta nel corso dei lavori parlamentari di approvazione degli emendamenti, per l'avviamento riconosciuto ai sensi dell'art. 166-*bis* del TUIR (c.d. «exit tax»).

In tali ipotesi, infatti, è stato consentito che per avviamenti, marchi ed altre attività immateriali riconosciuti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Per il riconoscimento di tali attività per effetto dell'art. 12 del d.lgs. 192/2024 («I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione») potrebbero essere disconosciute, limitatamente alla quota di ammortamento del 2026, avviamenti originati da operazioni poste in essere (per i soggetti «con periodo di imposta coincidente con l'anno solare») nel 2025.